

# STATUTO “ALTERNATIVA LIBERA”

## Art. 1.

### *(Costituzione e progetto politico)*

1. È costituita l'Associazione “Alternativa Libera” (d’ora in poi “Associazione”), libera Associazione, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Articolo 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
2. L’Associazione ha sede legale in Via della Missione, 10 - 00186 Roma (RM).
3. L’Associazione costituisce la base del progetto politico “Alternativa Libera” e ne garantisce la coerenza ai principi modello definiti nello statuto e nell’atto costitutivo.

## Art. 2.

### *(Simbolo e dominio)*

1. Il simbolo di “Alternativa Libera” è costituito da “cerchio azzurro esterno all’interno del quale vi è un’altra circonferenza concentrica di colore azzurro col bordo bianco. All’interno del cerchio azzurro con bordo bianco sono rappresentate due lettere maiuscole unite “A” (alternativa) e “L” (libera) di color bianco. Alla base delle due lettere simbolo è inserita su due livelli la scritta in bianco “Alternativa Libera”: primo livello la parola “Alternativa” e secondo livello la parola “Libera”. In secondo piano, sotto le lettere “A” e “L” e sotto il testo “Alternativa Libera”, dal vertice destro in alto della lettera “L” e dal vertice sinistro in basso della lettera “A” parte un’ombra che va a sfumare dal blu all’azzurro e si protrae fino a toccare la circonferenza del cerchio azzurro esterno.” e come rappresentato in allegato al presente documento.
2. Il dominio Internet di riferimento dell’associazione è “alternativailibera.org”. Ulteriori eventuali domini Internet sono definiti dal “*Regolamento per la garanzia dell’uso del Nome, del Simbolo e del dominio internet*”.
3. L’Associazione si dota di un “*Regolamento tecnico interno*” che definisce le funzionalità minime disponibili sulla piattaforma informatica.
4. L’uso del dominio e le risorse utilizzate sono definite nello “*Statuto modello*” e nei suoi eventuali regolamenti.

## Art. 3.

### *(Principi fondanti e finalità)*

1. I principi e le finalità del progetto politico sono definite nel “*Manifesto, Principi e valori fondanti*” di “Alternativa Libera”, allegato al presente statuto, costituiranno la base valoriale dello “*Statuto modello*” che ogni associato dovrà adottare.

#### Art. 4.

##### *(Scopi dell'associazione e modello organizzativo)*

1. Il modello organizzativo dell'Associazione persegue i seguenti scopi:
  - a) Garantire la massima libertà organizzativa a tutti i soci, cui viene chiesto unicamente di rispettare lo “*Statuto modello*” qui definito;
  - b) Definire e mantenere aggiornato lo “*Statuto modello*” del progetto politico “Alternativa Libera” i cui contenuti dovranno essere adottati dagli statuti degli associati;
  - c) Gestire l'elenco degli associati che aderiscono allo “*Statuto modello*” di “Alternativa Libera”;
  - d) Definire le regole di base per la risoluzione dei conflitti tra associati;
  - e) Gestire il simbolo, il nome, il dominio Internet ed il patrimonio di “Alternativa Libera”;
  - f) Definire e rendere operative le regole ed i processi utili a supporto dell'attività del progetto politico “Alternativa Libera”.
2. L'Associazione è garante dell'uso del Nome e del Simbolo, e prevede la possibilità di revocare ai soci l'uso del Simbolo, del Nome e del dominio internet, come disposto all'articolo 9.

#### Art. 5.

##### *(Soci ed iscritti)*

1. Sono soci dell'Associazione i soggetti giuridici di forma associativa previsti dall'Articolo 36 del codice civile, che adottano lo “*Statuto modello*” e si conformano ai principi di “Alternativa Libera”.
2. I Soci sono chiamati a indicare un delegato che rappresenterà la propria associazione nell'Assemblea dell'Associazione. Il delegato può essere sostituito, tramite delibera del socio, anche temporaneamente, previa comunicazione al Comitato Esecutivo.
3. Le associazioni che aderiscono al progetto politico di “Alternativa Libera” dovranno rispettare il nome di “Alternativa Libera – Nome Ambito”. Chiunque, avendo adottato lo “*Statuto modello*” ed ottenuta la qualità di socio di “Alternativa Libera”, con apposita delibera del comitato esecutivo, sarà autorizzato all'uso del simbolo, del dominio internet assegnato e del nome, e sarà registrato nell'elenco degli iscritti, così come definito all'articolo 7.
4. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire a norma dell'articolo 9.
5. Sono iscritti tutti coloro in possesso di regolare Codice Fiscale ed hanno la qualifica di socio o di iscritto nelle associazioni aderenti ai sensi del comma 1.

Art. 6.  
(*Statuto modello*)

1. Lo “*Statuto modello*” si ispira ai principi della autodeterminazione delle associazioni aderenti. Quest’ultimo contiene obbligatoriamente:
  - a) La definizione esatta dei principi in conformità a quanto indicato all'Articolo 3 del presente statuto;
  - b) La declinazione del nome dell’associazione, nel formato “Alternativa Libera – Nome Ambito” legato all’ambito amministrativo territoriale;
  - c) La definizione della “Democrazia partecipata” come strumento per le decisioni e l'azione politica del progetto “Alternativa Libera”;
  - d) La definizione dello status di socio e di iscritto e le modalità di partecipazione;
  - e) La definizione dei possibili rapporti con altri soci aderenti a “Alternativa Libera”, per facilitare lo scambio di dati ed informazioni fra gli stessi;
  - f) La definizione di metodi per la risoluzione dei conflitti interni alle associazioni aderenti;
  - g) Il dominio internet assegnato nel formato indicato nel “*Regolamento tecnico interno*”;
  - h) I requisiti di candidabilità ad elezioni politiche, europee ed amministrative, come indicato dal “*Regolamento per i requisiti di candidabilità*”, deliberato da “Alternativa Libera” e recepito dal socio.
2. Per i medesimi motivi espressi al comma 1, primo periodo, lo “*Statuto modello*” non prevede:
  - a) Modalità di finanziamento;
  - b) Utilizzo di piattaforme informatiche o strumenti informatici predefiniti.
3. Eventuali modifiche apportate dall’*Associazione* allo “*Statuto Modello*” devono essere recepite dai soci entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale e dimostrate al Comitato Esecutivo di Alternativa Libera entro ulteriori 5 giorni. Il mancato recepimento delle modifiche è causa di espulsione di diritto dall’*Associazione*. In caso di presenza dell’*Associazione* espulsa anche in altre associazioni di ambito superiore, il Presidente di Alternativa Libera le informa del Provvedimento invitandole a cancellarla anch'esse dalla qualifica di socio entro 30 giorni dalla comunicazione. L’inadempienza è causa di espulsione di diritto dall’*Associazione*.

Art. 7.  
(*Gestione dei soci e degli iscritti*)

1. L’*Associazione* definisce, sotto forma di archivio informatico, l’elenco dei soci e dei relativi iscritti, che, ai sensi dell’Articolo 6, adottano lo “*Statuto modello*”. L’archivio dei soci è pubblico.
2. Le modalità di iscrizione, di consultazione e di cancellazione sono previste dal “*Regolamento per le procedure di associazione e di iscrizione*”.
3. Ogni socio dovrà pubblicare sul dominio o sui sottodomini assegnati, nel principio della trasparenza, lo statuto, basato sullo “*Statuto modello*” ed i regolamenti, che da esso derivano.

4. L'Associazione vigila sul rispetto delle indicazioni espresse al comma 1 e 3.

Art. 8.

*(Principio di unicità dei gruppi)*

1. L'Associazione non può accettare soci provenienti dal medesimo ambito territoriale amministrativo o geografico.
2. Gli ambiti territoriali amministrativi comunali possono essere ricompresi in ambiti amministrativi superiori, purché approvati dall'assemblea dei soci, secondo le indicazioni del *"Regolamento Associazioni di Ambito Amministrativo Superiore"*.
3. L'Associazione favorisce lo scambio di dati, informazioni e strutture tra associazioni territoriali e riconosce coordinamenti d'ambito degli stessi.
4. La modalità di composizione e costituzione delle associazioni di ambito superiore, sono organizzate dal *"Regolamento associazioni di ambito amministrativo superiore"*.
5. Le attività di promozione di Alternativa Libera sono specificate dal *"Regolamento per la promozione di Alternativa Libera"*.

Art. 9.

*(Gestione ed ambito delle controversie, sanzioni e principio di partecipazione attiva dei soci)*

1. I conflitti fra i soci che l'Associazione "Alternativa Libera" può regolare riguardano solamente la violazione degli articoli 2, 3 e 8.
2. Le procedure di garanzia sull'uso del simbolo, del nome e del dominio internet, sono previste dal *"Regolamento per la garanzia dell'uso del Nome, del Simbolo e del dominio internet"*.
3. Il Comitato Esecutivo vigila sulla attiva partecipazione dei soci alle attività e alle finalità indicate nello statuto modello, producendo una relazione semestrale sullo stato di attività dei soci, suggerendo eventuali provvedimenti organizzativi o amministrativi mirati al raggiungimento degli scopi sociali. La palese inattività del socio è motivo di valutazione e proposta di sanzione.
4. Il Comitato Esecutivo, per palesi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, può assumere, dandone tempestiva informativa all'Assemblea, nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti:
  - a) Richiamo orale;
  - b) Richiamo scritto;
  - c) Sospensione dall'Associazione;
5. L'Assemblea, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, può valutare il provvedimento di esclusione dall'Associazione e quindi inibire il socio all'utilizzo del Simbolo, del Nome e del dominio internet.
6. Il mancato versamento della quota associativa, ove prevista, comporta automaticamente la sospensione dell'associato e l'erogazione dei servizi previsti; se la pendenza non

viene saldata a seguito di massimo tre solleciti, l'associato viene escluso dall'Associazione.

7. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, il socio, al quale è stata comminata la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione.

#### Art. 10.

##### (Organi dell'associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) L'Assemblea dei Soci;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Comitato Esecutivo;
  - d) Il Collegio dei probiviri;
  - e) Il Tesoriere.
2. Possono essere previsti ulteriori incarichi nell'apposito "*Regolamento per gli Incarichi di Alternativa Libera*" che verrà approvato dall'Assemblea, così come disposto dall'articolo 18.

#### Art. 11.

##### (Assemblea)

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato Esecutivo o da almeno un decimo degli associati. Gli associati vi possono partecipare anche in videoconferenza o teleconferenza. E' dato compito al Presidente, coadiuvato dal Comitato Esecutivo, di effettuare il riconoscimento dei soci anche usufruendo dei mezzi previsti dal "*Regolamento tecnico interno*".
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria va fatta con avviso pubblico sul sito istituzionale dell'associazione almeno 15 giorni prima e tramite i sistemi informatici previsti dal "*Regolamento tecnico interno*".
3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la totalità dei soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei soci, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 13, comma 3, dall'articolo 15 comma 1, dall'articolo 16 comma 4, dall'articolo 17 comma 5, dall'articolo 18, comma 1, dall'articolo 21, comma 3, e dall'articolo 24, comma 3. La seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 13, comma 3, dall'articolo 15 comma 1, dall'articolo 16 comma 4, dall'articolo 17 comma 5, dall'articolo 18, comma 1, dall'articolo 21, comma 3, e dall'articolo 24, comma 3
4. L'assemblea straordinaria è sempre valida indipendentemente dal numero dei soci partecipanti e la deliberazione avviene a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo

quanto disciplinato dall'articolo 13, comma 3, dall'articolo 15 comma 1, dall'articolo 16 comma 4, dall'articolo 17 comma 5, dall'articolo 18, comma 1, dall'articolo 21, comma 3, e dall'articolo 24, comma 3.

5. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale sul sito istituzionale entro 20 giorni.
6. Il voto, inerente le deliberazioni dell'assemblea, è elettronico ed è reso disponibile dagli strumenti informatici di Alternativa Libera. È consentito il voto al solo utente dell'associazione locale. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, definisce il momento di inizio e di fine della votazione elettronica. La sessione di voto non può essere inferiore a 8 ore e deve essere comunicata con almeno 24 ore di preavviso.

Art. 12.  
(*Compiti dell'assemblea*)

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  - a) Elege il Presidente, il Comitato Esecutivo, il collegio dei Probiviri, ed il Tesoriere;
  - b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) Approva l'eventuale quota associativa annuale;
2. L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
  - a) Delibera i regolamenti;
  - b) Delibera lo "*Statuto modello*";
  - c) Delibera sull'esclusione dei soci all'uso del Simbolo, del Nome e del Sito Web.
  - d) Delibera sulle modifiche dello Statuto, dello "*Statuto modello*", l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e su tutto ciò che attiene la vita dell'Associazione.
  - e) Delibera l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di amministrazione straordinaria e/o impiego straordinario del patrimonio dell'Associazione.
3. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale ed un moderatore che dovrà gestire l'ordine dei lavori.
4. Gli organi di cui al comma 1 lettera a, sono rappresentati da persone fisiche, denominati delegati, elette dall'Assemblea fra gli iscritti delle Associazioni Socie e in loro rappresentanza, ai sensi dell'articolo 19. In caso di rinuncia o dimissione dalla carica, dimissione o espulsione dall'associazione socia o dell'associazione socia, impedimento grave o morte del delegato, si procederà ad elezione di un nuovo delegato che resterà in carica per la parte residua del mandato della persona sostituita. Ogni Associazione Socia non può esprimere più di un delegato.

Art. 13.  
(*Comitato Esecutivo*)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno 3 membri, calcolati per almeno un decimo dei componenti dell'Associazione, eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente ed il Tesoriere.

2. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti, anche in videoconferenza o teleconferenza, la metà più uno dei membri. Il riconoscimento a distanza spetta al Presidente. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 2 anni.
3. Il Comitato Esecutivo, o anche un singolo componente, può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  dei soci.

Art. 14.  
*(Compiti del Comitato Esecutivo)*

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
  - a) Il Presidente;
  - b) Da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  - c) Richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.
2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  - a) Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  - b) Deliberare l'adesione in qualità di socio delle associazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  - c) Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  - d) Elaborare, d'intesa con il Tesoriere, il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  - e) Elaborare, d'intesa con il Tesoriere, il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale in corso;
  - f) Stabilire, d'intesa con il Tesoriere, gli importi delle eventuali quote annuali dei soci;
  - g) Redigere, d'intesa con il segretario, il verbale delle riunioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Associazione;
  - h) Vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 15.  
*(Presidente)*

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  dei soci.
2. Egli convoca e presiede il Comitato Esecutivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; d'intesa con il Tesoriere, sentito il parere vincolante, del Comitato Esecutivo, può aprire e chiudere conti correnti Paypal, bancari e postali. Procedo agli incassi ed ai pagamenti anche delegando il Tesoriere.
3. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Esecutivo e comunicazione all'Assemblea dei soci.

4. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci, gestisce l'ordine dei lavori e provvede alla trattazione dell'ordine del giorno, che deve essere comunicato all'avvio dei lavori dell'assemblea.

Art. 16.  
(*Tesoriere*)

1. Il Tesoriere dura in carica due anni e cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione.
2. Il Tesoriere, d'intesa col Comitato Esecutivo, illustra annualmente all'Assemblea attraverso lo strumento del bilancio preventivo, le sue considerazioni circa le esigenze economiche dell'Associazione e le sue proposte circa le modalità di destinazione delle risorse finanziarie. Nel corso dell'esercizio il Tesoriere può rettificare il bilancio preventivo in presenza di scostamenti derivanti da circostanze non prevedibili.
3. Al Tesoriere sono attribuite, inoltre, le seguenti funzioni:
  - a) Autorizza, per iscritto, le spese e ogni altra forma di impiego ordinario del patrimonio dell'Associazione in conformità alla destinazione indicata nel bilancio preventivo e informandone il Comitato Esecutivo;
  - b) Sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico dell'Associazione;
  - c) Provvede all'amministrazione dell'Associazione, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri Organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - d) Nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
  - e) Elabora, d'intesa col Comitato Esecutivo, il rendiconto di esercizio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  - f) Procede agli incassi ed ai pagamenti, dietro delega e con l'accordo del Presidente;
  - g) Verifica il versamento da parte degli associati delle eventuali quote annuali deliberate e, ove necessario, predisporre solleciti;
  - h) È responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.
4. Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con votazione a maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  dei soci.

Art. 17.  
(*Collegio dei probiviri*)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.



3. Il Collegio dei Probiviri delibera anche in videoconferenza o teleconferenza sulle sanzioni comminate dal Comitato esecutivo o dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
4. Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta, valuta la fondatezza delle sanzioni contestate e istruisce e/o archivia la pratica, ed in ogni caso motiva le sue decisioni in forma scritta. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.
5. Il Collegio dei Probiviri, o anche un singolo componente, può essere revocato dall'Assemblea, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei Soci, con la maggioranza qualificata dei  $\frac{2}{3}$  dei soci.
6. Il socio membro del Collegio dei Probiviri che richiede la valutazione al Collegio dei Probiviri di una sanzione che lo riguarda, decade di diritto.

#### Art. 18.

##### *(Compiti e competenze aggiuntive degli organi)*

1. L'Associazione si dota di un "Regolamento per gli Incarichi di Alternativa Libera". La deliberazione, ai sensi dell'articolo 12, del comma 2, lettera a), deve avvenire con la maggioranza indicata nell'articolo 24, comma 3.

#### Art. 19.

##### *(Modalità d'elezione delle cariche interne)*

1. Il Presidente, il Tesoriere, i membri del Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti su proposta palese dei soci.
2. Per ogni carica verrà svolto un processo di elezione separato.
3. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere, in forma palese, un delegato iscritto alla propria o ad altre Associazioni Socie da lui ritenuto valido ad assumere rispettivamente l'incarico di Presidente e Tesoriere. Tali delegati verranno votati a scrutinio segreto e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, dove per voti validi si intendono le schede o i voti elettronici che riportano i nomi dei candidati con esclusione delle schede bianche e/o nulle. Qualora a tale scrutinio nessuno ottenga il numero di voti necessario per l'elezione, si procederà ad una seconda votazione effettuata tra i primi due nominativi, per ogni carica, che nel primo scrutinio abbiano ricevuto più voti. Risulterà eletto il nominativo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti presenti.
4. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un delegato iscritto alla propria o ad altre Associazioni Socie da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Comitato Esecutivo. Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto con schede o voti elettronici e risulteranno eletti i primi candidati nel numero massimo indicato dall'articolo 13, comma 1, che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Ogni singolo socio è titolato ad esprimere un delegato iscritto alla propria o ad altre Associazioni Socie da lui ritenuto valido ad assumere l'incarico nel Collegio dei Probiviri.

Tali nomi verranno votati a scrutinio segreto con schede o voti elettronici e risulteranno eletti i primi 3 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In ogni caso a parità di numero di voti sarà preferito il candidato più anziano.

#### Art. 20.

##### *(Modalità di selezione dei candidati e principi etici)*

1. L'Assemblea delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, il "*Regolamento per i requisiti di candidabilità*", come indicato all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. Il regolamento di cui al comma 1, deve comunque prevedere:
  - a) Requisiti per candidature in ambiti amministrativi;
  - b) Modalità di verifica dei requisiti di candidatura;
  - c) Modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi per le cariche elettive;
3. Le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma sono definite, nel rispetto dei principi costituzionali ai sensi dell'articolo 51 e 54, dal "*Regolamento per le Votazioni ed Elezioni*" specificati dallo "*Statuto modello*" adottato dai soci.

#### Art. 21.

##### *(Risorse economiche)*

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a) Beni, immobili e mobili;
  - b) Contributi ordinari;
  - c) Contributi volontari previsti dall'ordinamento vigente;
2. I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, ove stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato Esecutivo e da eventuali contributi straordinari sempre stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. L'eventuale quota di associazione annuale deve essere commisurata ai costi che sono sostenuti dall'associazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. L'alienazione di cespiti di cui al comma 1, lettera a) e ogni altra forma di impiego straordinario del patrimonio dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci aderenti.
4. L'Associazione non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti o accendere prestiti.
5. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dalle disposizioni del comma 6.
6. L'Associazione riconoscerà un contributo per
  - a) Il cinquanta per cento di quanto ricevuto relativamente ai contributi di cui al comma 1, lettera c), ripartito per il numero delle associazioni aderenti proporzionalmente.

- b) Il venticinque per cento di quanto ricevuto relativamente ai contributi di cui al comma 1, lettera c), ripartito:
- i. Per il cinquanta per cento alle associazioni con più di 250.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.
  - ii. Per il trenta per cento alle associazioni con più di 50.000 e meno di 250.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.
  - iii. Per il venti per cento alle associazioni con meno di 50.000 abitanti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente.

Art. 22.  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
4. Entrambi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, nonché pubblicati sul sito istituzionale, per poter essere consultati da ogni associato.
5. Dopo il primo anno, i bilanci dell'Associazione sono certificati da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), individuata dal Comitato Esecutivo che pubblica sul sito web dell'Associazione le motivazioni della propria scelta. Essa verifica in particolare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano.

Art. 23.  
*(Trasparenza e tutela della riservatezza)*

1. L'Associazione svolge la propria attività politica nel pieno rispetto e valorizzazione del principio di trasparenza e partecipazione anche amministrativa.
2. Deve in ogni caso essere assicurato il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della riservatezza e in particolare del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali.

Art. 24.  
*(Modifiche allo Statuto, al nome, al Simbolo e al dominio internet)*

1. Possono proporre modifiche allo Statuto, al nome dell'associazione, al Simbolo e al dominio internet:

- a) Il Comitato Esecutivo;
  - b) 1/10 dei soci;
2. Le proposte di modifica di cui al comma 1 devono essere inserite dal Comitato Esecutivo all'ordine del giorno nella prima assemblea utile, da tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.
  3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea sempre a maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci aderenti.

Art. 25.  
*(Scioglimento dell'associazione)*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
2. La destinazione del patrimonio deve essere indicata nella deliberazione di scioglimento.

Art. 26.  
*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto viene disciplinato dalle norme di legge applicabili.